

**LEGGE REGIONALE 22 APRILE 2002, N. 12, ART. 56, c. 1, LETT. A)**

Contributi per l'acquisizione di consulenze per: innovazione, qualità, certificazioni dei prodotti, organizzazione aziendale e miglioramento ambientale e delle condizioni dei luoghi di lavoro

**BENEFICIARI**

Le microimprese, le piccole e medie imprese, i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, iscritte all'Albo provinciale delle imprese artigiane (A.I.A).

I requisiti di microimpresa, piccola e media impresa necessari per accedere al contributo sono quelli individuati dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 29 dicembre 2005, n. 463/Pres.

Sono escluse le imprese artigiane che operano nei settori di cui all'allegato.

**INIZIATIVE AMMISSIBILI**

Acquisizione di consulenze finalizzate:

- a) alla messa a punto di nuovi prodotti, processi produttivi o al miglioramento degli stessi, ivi compresa l'assistenza tecnico/manageriale, per favorire l'introduzione dei risultati della ricerca scientifica e tecnologica e l'eventuale deposito di brevetti per nuovi prodotti o nuovi processi produttivi.
- b) alla realizzazione di sistemi aziendali di assicurazione e gestione della qualità certificabili da organismi accreditati in base a normative nazionali o comunitarie;
- c) alla realizzazione di sistemi aziendali di gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro certificabili da organismi accreditati in base a normative nazionali o comunitarie;
- d) alla realizzazione di sistemi aziendali per la tutela e la salvaguardia dell'ambiente o di valutazioni ambientali certificabili da organismi accreditati in base a normative nazionali o comunitarie;
- e) alla conformità dei prodotti a direttive comunitarie recepite in ambito nazionale.

**SPESE AMMISSIBILI**

**In relazione alle iniziative di cui alle lettere a) sono ammissibili le spese per:**

- consulenze esterne, riguardanti esclusivamente contenuti specialistici. La consulenza deve consentire un significativo apporto di tipo innovativo alle attività originali che l'impresa richiedente intende sviluppare.

**In relazione all'iniziativa di cui alla lettera b), c) e d), sono ammissibili le spese per:**

- le consulenze esterne, compresi l'addestramento degli addetti;
- le prove di laboratorio e
- l'ottenimento della certificazione a cura di società notificate o accreditate ai sensi della normativa nazionale e comunitaria.

**In relazione all'iniziativa di cui alla lettera e), sono ammissibili le spese per:**

- le consulenze esterne,

- le prove di laboratorio o di tipo, finalizzate all'emissione della dichiarazione di conformità al modello che è stato oggetto dell'esame «CE» di tipo, rilasciato dall'organismo notificato o della dichiarazione di conformità ai requisiti essenziali rilasciata dal costruttore.

Le spese per consulenze sono ammissibili a condizione che il consulente o la società di consulenza svolga un'attività professionale, così come classificata secondo i codici Istat ATECO risultanti dalla misura camerale o da documentazione equipollente, coerente con le consulenze di cui sopra.

Sono escluse:

- a) spese per l'acquisizione di servizi continuativi o periodici connessi al normale funzionamento dell'impresa, come la consulenza fiscale, ordinaria, economica e finanziaria, legale, notarile, i servizi di contabilità o di revisione contabile;
- b) oneri connessi all'IVA ed altre imposte, tasse, valori bollati, interessi debitori, aggi, perdite di cambio ed altri oneri meramente finanziari, ammende e penali.

## **INTENSITÀ E IMPORTO DEL CONTRIBUTO**

Sono ammesse a contributo le iniziative la cui spesa complessiva ammissibile rientra nei seguenti limiti:

**importo minimo pari 3.000,00 euro**  
**importo massimo pari a 24.000,00 euro**

l'intensità del contributo è pari al 40% delle spese ammissibili, IVA esclusa.

l'intensità del contributo è elevata di 10 punti percentuali qualora sussista una delle seguenti condizioni:

- imprese artigiane appartenenti all'imprenditoria giovanile
- imprese artigiane appartenenti all'imprenditoria femminile

Si intende per:

- a) imprenditoria giovanile: le imprese individuali gestite esclusivamente da soggetti di età compresa tra i 18 e 40 anni o le società i cui soci, sia numericamente che finanziariamente, siano in maggioranza assoluta soggetti di età compresa tra i 18 e 35 anni ovvero esclusivamente soggetti tra i 18 ed i 40 anni;
- b) imprenditoria femminile: le imprese in cui la maggioranza delle quote è nella titolarità di donne, ovvero le imprese cooperative in cui la maggioranza dei soci è composta da donne e le imprese individuali il cui titolare è una donna.

**Il contributo può essere erogato in via anticipata, nella misura massima del 70%, previa presentazione di fidejussione bancaria o assicurativa di importo almeno pari alla somma da erogare maggiorata degli interessi.**

**L'anticipazione può essere concessa in via anticipata qualora l'importo dell'anticipazione sia pari o superiore a 10.000,00 euro.**

## **REGIME D'AIUTO**

I contributi sono concessi secondo la regola *de minimis*, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1998/2006.

Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1998/2006 l'importo complessivo degli aiuti *de minimis* accordato alle imprese non può superare i 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

Nel settore dei trasporti su strada l'importo complessivo degli aiuti *de minimis* non può superare i 100.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

**CUMULABILITA'**

L'intervento non è cumulabile con altri incentivi concessi a qualsiasi titolo, per le medesime finalità ed aventi ad oggetto le stesse spese.

**PROCEDURE PER L'OTTENIMENTO DELLE AGEVOLAZIONI**

Salvo casi specifici previsti dal regolamento, la domanda per accedere al contributo può essere presentata a partire dal 1° febbraio fino al termine del 30 settembre di ogni anno.

**A chi presentare la domanda**

Camera di Commercio  
Piazza della Borsa 14  
34121 Trieste

**NOTE**

Le imprese possono presentare, nell'anno solare, una sola domanda per ciascuno degli incentivi previsti dal regolamento.

La domanda per accedere agli incentivi deve essere presentata prima dell'avvio dell'iniziativa.

**Le notizie contenute nella presente scheda hanno carattere puramente informativo e non contengono dettagli necessari per assumere decisioni applicative. Il presente documento non può essere utilizzato a fini commerciali.**

## Regime di aiuto de minimis

### Settori di attività e tipologie di aiuto ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CE) n.1998/2006

1. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) 1998/2006 non sono concessi:
- a) aiuti fissati in base al prezzo o al quantitativo di prodotti agricoli acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate, ovvero subordinati al fatto di venire parzialmente o interamente trasferiti a produttori primari, a favore di imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;
  - b) aiuti ad attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
  - c) aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;
  - d) aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi;
  - e) aiuti alle imprese in difficoltà.
2. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) 1998/2006 il regime de minimis è applicabile agli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore, inclusa la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, come definite al punto 3, ad eccezione delle imprese attive:
- a) nel settore della pesca e dell'acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
  - b) nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato;
  - c) nel settore carboniero ai sensi del regolamento (CE) n. 1407/2002 del Consiglio.
3. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettere b) e c) del regolamento (CE) 1998/2006, si intende per:
- a) trasformazione di un prodotto agricolo: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo elencato nell'allegato I del trattato, esclusi i prodotti della pesca, in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezione fatta per le attività agricole necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;
  - b) commercializzazione di un prodotto agricolo: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo elencato nell'allegato I del trattato, esclusi i prodotti della pesca, allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a dei consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo.

**Le notizie contenute nella presente scheda hanno carattere puramente informativo e non contengono dettagli necessari per assumere decisioni applicative. Il presente documento non può essere utilizzato a fini commerciali.**